

# **COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**

## **PROVINCIA DI PADOVA**



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**

## **DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con delibera del C.C. n. 13 del 28 febbraio 2005.

Modificato con delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del C.C. n. 13 del 19 aprile 2016.

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 – Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Montegrotto Terme, Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non risulti dettagliatamente disciplinato nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per “titolare”, l'Ente Comune di Montegrotto Terme, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, inclusa la loro sicurezza;
  - e) per “responsabile”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - g) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - h) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - j) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
  - k) per “incaricati del trattamento”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Montegrotto Terme, collegato alla sala di controllo del Comando Polizia Locale di Montegrotto Terme ed alla centrale operativa della locale Stazione dei Carabinieri.

## **Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. L'attività di videosorveglianza è svolta per le seguenti finalità: tutela del patrimonio, controllo del traffico, protezione civile e sicurezza pubblica, rispetto dell'ordinato e civile svolgimento delle attività commerciali, della circolazione e della convivenza dei cittadini, in concorso con la centrale della locale Stazione dei Carabinieri; sono comunque quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000, dal D.P.R. n. 616 del 24.07.1977, dalla L.n. 65 del 07.03.1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla L.n. 675 del 31.12.1996 e disposizioni correlate, nonché dall'art. 54 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L.n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008.

La possibilità di avere in tempo reale dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. L'impianto di videosorveglianza, in estrema sintesi, ha lo scopo di:

- Controllare determinate aree ad elevato rischio sicurezza;
- Strumento attivo di protezione civile sul territorio;
- Identificazione, in tempo reale, di intasamenti ed ostruzioni del traffico per consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- Prevenzione di atti di vandalismo e danneggiamento agli immobili; in sostanza di tutela del patrimonio;
- Ridurre il sentimento di insicurezza dei cittadini.

Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani ed anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole, i parchi e le piazze pubbliche, i percorsi a rischio sicurezza e contemporaneamente il patrimonio del Comune stesso e della cittadinanza.

Il sistema di videosorveglianza consiste in due centrali operative con funzioni di controllo e supervisione, l'una collocata presso il Comando della Polizia Locale di Montegrotto Terme e l'altra presso la locale Stazione dei Carabinieri, di un server per la registrazione delle immagini collocato presso la centrale operativa della Polizia Locale e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere fisse e/o telecontrollabili.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alle Centrali Operative tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, in fibra ottica, con trasmissione di tipo digitale. Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alle Centrali Operative. Presso le Centrali Operative è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale ed in verticale) e zoomare le telecamere. In caso di necessità, sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**

### **Art. 4 – Notificazione**

1. Il Comune di Montegrotto Terme, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30.06.2003, n.196, vigenza 27.02.2004, consolidato con la legge 26.02.2004 n. 45 di conversione, con modifiche dell'art. 3 del D.L. 24.12.2003 n. 354.

### **Art. 5 – Responsabile**

1. Il Comandante della Polizia Locale in servizio, od altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando Polizia Locale, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile, in particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Il Responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, come da atti di nomina, documenti agli atti, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti ed a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### **SEZIONE I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI**

#### **Art. 6 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo certezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati ;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3 e 4;
  - e) trattati con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dal Sindaco ed approvato dalla Giunta Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre le telecamere sono dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) e zoom ottico e digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e trasmessi alle centrali operative del Comando della Polizia Locale di Montegrotto Terme e della locale Stazione dei Carabinieri. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo del Comando di Polizia Locale di Montegrotto Terme, dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale e presso la centrale operativa della locale Stazione dei Carabinieri, che accede al server come client.
4. Le immagini verranno conservate a regime per un massimo di 24 ore successive alla registrazione sul server di registrazione posizionato presso il Comando della Polizia Locale di Montegrotto Terme, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione sarà valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso, casi per i quali viene stabilito un termine massimo di settantadue (72) ore.
- Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la sovrascrittura automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

### **Art. 7 – Obbligo per gli operatori**

1. L'utilizzo degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi ecc... L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi, di danni al patrimonio comunale od attività di Polizia Giudiziaria, dirette e delegate dall'Autorità Giudiziaria. In nessun caso, i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Montegrotto Terme, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. del 30.06.1993 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "COMUNE DI MONTEGROTTO TERME AREA VIDEOSORVEGLIATA la registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per finalità di sicurezza e tutela del patrimonio: Art. 13 codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs n° 196/2003)".
2. Il Comune di Montegrotto Terme, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 11, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## **SEZIONE II**

### **DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI**

### **Art. 9 – Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **SEZIONE III**

#### **SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DANNI**

#### **Art. 10 – Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 3. Alla sala controllo del Comando della Polizia Locale, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
2. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.
3. L'utilizzo dei videoregistratori digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
4. Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricato da Lui delegato, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione e/o ripristino del sistema.

#### **Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

#### **Art. 12 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

#### **Art. 13 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dell'art. 15 del codice di cui al precedente articolo.

### **SEZIONE IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

#### **Art. 14 – Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Montegrotto Terme a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19, comma 2, del D.P.R. 30.06.2003 n. 196. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

#### **Art. 15 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 07.08.1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

### **CAPO V MODIFICHE E ENTRATA IN VIGORE**

**Art. 16 – Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

**Art. 17 – Entrata in vigore del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.